



# Corpo Intercomunale di Polizia Locale Colline Moreniche

Goito – Unione dei Colli Mantovani – Marmirolo – Cavriana

Provincia di Mantova

SEDE di: Goito

mail: [poliziale@comune.goito.mn.it](mailto:poliziale@comune.goito.mn.it) PEC: [poliziale.goito@legalmail.it](mailto:poliziale.goito@legalmail.it)

Tel.: 0376/683303

ORIGINALE

## ORDINANZA DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE N. 25 DEL 07-05-2026

**Oggetto: ISTITUZIONE PERMANENTE DEL DIVIETO DI TRANSITO ECCETTO AUTORIZZATI IN STRADA PIOPPELLE**

### IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE

VISTO che strada Pioppelle al confine tra Goito e Guidizzolo risulta in parte non asfaltata e soggetta a costante opere di manutenzione da parte dei frontisti per il continuo passaggio veicolare anche non residenziale;

VISTO l'indirizzo di Giunta Comunale relativamente all'istituzione di divieto di transito eccetto autorizzati per il tratto di strada Pioppelle;

CONSIDERATO che la viabilità ordinaria è garantita dalla presenza di strada Villanova e SP 15;

VISTO il sopralluogo congiunto tra la Polizia Locale di Goito e Guidizzolo in merito alla verifica dell'argomento in trattazione;

CONSIDERATO il parere favorevole alla presente ordinanza da parte dell'Amministrazione comunale di Guidizzolo;

RITENUTO opportuno vietare il transito veicolare eccetto autorizzati, frontisti, residenti della strada, carico e scarico e terzisti diretti ai campi e aziende presenti lungo il percorso per ridurre il numero di veicoli in transito e ridurre l'usura della strada sia asfaltata che non asfaltata;

VISTI gli articoli 6 e 7 del NCDS;

VISTO l'art. 107 del decreto legislativo 257/2000;

### ORDINA

**L'ISTITUZIONE PERMANENTE DEL DIVIETO DI TRANSITO ECCETTO AUTORIZZATI, NELLO SPECIFICO RESIDENTI E DOMICILIATI LUNGO LA STRADA, TERZISTI, CARICO E SCARICO, SOGGETTI DIRETTI NEI CAMPI E AZIENDE SITE LUNGO LA STRADA PIOPPELLE.**

**LA POSA DELLA RELATIVA SEGNALETICA DI DIVIETO A CARICO DEI COMUNI INTERESSATI DALLA PRESENTE ORDINANZA IN BASE A SUCCESSIVI ACCORDI TRA AMMINISTRAZIONI COMUNALI.**

IL PERSONALE DI CUI ALL' ART. 12 DEL CODICE DELLA STRADA, SONO INCARICATI DELLA VIGILANZA PER L'ESATTA OSSERVANZA DELLA PREDETTA ORDINANZA;

A NORMA DELL' ART. 3, COMMA 4, DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N° 241, E S.M. E I. SI AVVERTE CHE AVVERSO LA PRESENTE ORDINANZA, IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 6 DICEMBRE 1971, NR. 1034, CHIUNQUE VI ABBA INTERESSE POTRA' RICORRERE, PER INCOMPETENZA, PER ECCESSO DI POTERE O PER VIOLAZIONE DI LEGGE, ENTRO 60 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE, AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI BRESCIA;

IN RELAZIONE AL DISPOSTO DELL' ART. 37, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 285/1992, SEMPRE NEL TERMINE DI 60 GIORNI, PUO' ESSERE PROPOSTO RICORSO DA CHI ABBA INTERESSE ALL'APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA, IN RELAZIONE ALLA NATURA DEI SEGNALI INSTALLATI, AL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI, CON LA PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 74 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON D.P.R. 495/1992;

A NORMA DELL'ART. 8 DELLA STESSA LEGGE 241/1990, SI RENDE NOTO CHE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E' QUESTO UFFICIO DI POLIZIA LOCALE;

PER LE TRASGRESSIONI TROVANO APPLICAZIONI LE SANZIONI PREVISTE NELL'ART. 7 COMMA 13 E 14 DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA.

Il Responsabile della Polizia Locale  
Comandante P.L. Feudatari Emanuele  
Documento firmato digitalmente